



## Sospensione dei termini di pagamento

La Delibera 810/2016/R/com ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere

per un periodo di:

- 6 mesi dalla data del sisma;

- ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR/2000, con trasmissione agli enti competenti.

Le agevolazioni previste dalla Delibera 252/2017/R/com:

- prevedono l'azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza);

- riducono le componenti di rete e gli oneri generali del 100%;

- sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l'inagibilità dell'immobile;

- sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas.

Beneficiano in modo automatico delle agevolazioni tutti i soggetti titolari di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, attiva alla data del sisma in uno dei comuni elencati negli Allegati 1 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017), ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Possono beneficiare delle disposizioni previste dalla del. 252/2017/R/com anche tutti i soggetti:

- con utenze site nei comuni di Teramo, Rieti Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, qualora dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

- titolari di una fornitura localizzata in altri Comuni delle Regioni colpiti dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e attiva nella data di tali eventi, qualora dimostrino il nesso causale tra inagibilità dell'immobile ed evento sismico, comprovato da apposita perizia asseverata;

- che hanno subito grave danno alla propria abitazione di residenza a causa di tali eventi e siano in grado di dimostrare il nesso di causalità tra inagibilità totale o parziale dell'immobile ed evento sismico, comprovato da un apposta perizia asseverata;

- alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell'Abruzzo (2009) e dell'Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione e siano pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.

Il soggetto avente diritto all'agevolazione, automatica o non, che alla data del sisma era residente in un'unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a beneficiare delle agevolazioni nell'unità immobiliare in cui ha stabilito la propria residenza/domicilio, indipendentemente dalla Regione in cui è ubicato tale immobile.